

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

ORDINANZA N. 06 / 2006

Il sottoscritto dott. Luigi Giannini, Presidente dell'Autorità portuale di Brindisi, giusta decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti in data 21//10/2002,

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i.;

VISTA l'ordinanza commissariale n. 1 del 8/01/1998, con la quale sono state disciplinate nel porto di Brindisi le modalità per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio diretto da parte del vettore marittimo o impresa di navigazione o noleggiatore, di operazioni portuali (nave in autoproduzione) e determinazione del corrispettivo e della relativa cauzione;

CONSIDERATO che giusta quanto previsto nel Piano Operativo Triennale, approvato dal Comitato portuale in data 1° aprile 2003, l'Autorità portuale ha avviato una complessa attività finalizzata ad una completa riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi portuali, anche allo scopo di abbattere i costi che gravano sul ceto armatoriale al fine di incentivarne la presenza nello scalo con un numero maggiore di vettori;

RILEVATO che tra i costi che maggiormente gravano sulle navi traghetto e da passeggeri è certamente incluso quello del rizzaggio e derizzaggio dei TIR e altri veicoli a bordo delle stesse navi, in quanto dette operazioni, seppur poste da lungo tempo al di fuori di quelle ricadenti nella cosiddetta riserva delle operazioni portuali ex art. 110 cod. nav. (abrogato tuttavia dalla legge 84/94) sono state comunque espletate in questo porto dalla Compagnia portuale N&S. Briamo s.c. a r.l., in forza di un accordo raggiunto presso la Prefettura di Brindisi tra le parti interessate nell'anno 1993;

CONSIDERATO inoltre che, anche in attuazione dell'accordo sottoscritto con le Organizzazioni sindacali in data 26 aprile 2005, è stata prevista la salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori impegnati in attività portuali, attraverso il loro assorbimento da parte delle ditte/società aggiudicatrici dei bandi di gara emanati dall'Ente per l'affidamento dei servizi di interesse generale;

PRESO ATTO che l'Ente ha portato a conclusione il procedimento di riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi sopra citati attraverso l'aggiudicazione di due gare d'appalto per l'affidamento del servizio di Security in ambito portuale, nonché quello del trasporto terrestre passeggeri e bagagli in ambito portuale, per le quali ha trovato applicazione l'accordo sindacale in precedenza citato;

TENUTO CONTO che l'intero percorso finalizzato a rendere maggiormente competitivo il porto di Brindisi, con particolare riferimento al traffico delle navi traghetto e da passeggeri, da tempo in sensibile sofferenza per quanto concerne i dati complessivi di approdi e di traffici, rende necessaria l'adozione di una nuova disciplina delle operazioni di rizzaggio e derizzaggio dei veicoli a bordo delle navi traghetto;

./.



AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

RILEVATO che da reiterate note del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti (in data 12/6/99 diretta all'Autorità portuale di Ancona, in data 5/3/98 diretta all'Autorità portuale di Bari e in data 14/12/99 n. 6285 diretta all'Autorità portuale di Brindisi), le operazioni di rizzaggio e derizzaggio sono state incluse tra le operazioni espletate ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84/1994 (operazioni portuali);

CONSIDERATO che il D.M. n. 585/1995, recante disposizioni di attuazione del sopra citato art. 16 della legge n. 84/1994, contempla la possibilità per i soggetti aventi titolo di esercire dette operazioni in regime di autoproduzione;

CONSIDERATO necessario pertanto adottare una disciplina specifica per l'autoproduzione nel porto di Brindisi delle operazioni di rizzaggio e derizzaggio, non espressamente disciplinate dalla richiamata ordinanza n. 01/1998;

CONSIDERATO altresì che tale disciplina non deve disincentivare gli armatori delle navi traghetto dall'avvalersene e che, pertanto, deve prevedere un costo adeguatamente proporzionato al fine citato;

VISTO il D.M. n. 585/1995;

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA


Art. 1

Nel porto di Brindisi, i soggetti individuati dall'Ordinanza commissariale n. 01/1998 possono espletare le operazioni di rizzaggio e derizzaggio dei veicoli a bordo delle navi traghetto o ro/ro in regime di autoproduzione.

La richiesta all'Autorità portuale dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al precedente comma deve essere avanzata con le modalità e secondo le prescrizioni di cui alla sopra indicata ordinanza commissariale.

L'autorizzazione può avere validità anche annuale o per il periodo di scalo a Brindisi della nave interessata, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni riportate nella medesima autorizzazione.

Al fine di promuovere l'incremento della produttività portuale nel segmento di traffico in questione, il canone che il vettore o il soggetto autorizzato all'esercizio delle cennate operazioni dovrà versare all'Autorità portuale è pari ad Euro 2582,00, che rappresenta il canone minimo annuale dovuto per l'esercizio di operazioni portuali. Il canone in precedenza determinato si applica a prescindere dal periodo di validità dell'autorizzazione all'autoproduzione e che, comunque, non potrà essere superiore ad un anno. Non si applica alcuna parte variabile del canone tenuto conto della specificità dell'operazione.



AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

Art. 2

Nei casi in cui i soggetti aventi diritto alla richiesta dell'autorizzazione per l'autoproduzione non intendessero avvalersi di detta possibilità, gli stessi saranno tenuti a rivolgersi ad una delle imprese portuali autorizzate dall'Autorità portuale ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84/1994 che possano espletare le operazioni di cui si tratta.

Art. 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza, la cui violazione, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell'art. 1174 Cod. Nav..

La presente Ordinanza entra in vigore dalla ore 08.00 del giorno successivo alla data della sua emanazione.-

Brindisi, 21 MAR. 2006



IL PRESIDENTE
Dott. Luigi GUANNINI